



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Deliberazione Amministrativa Assemblea Legislativa regionale n. 13 del 30/09/2010 "Individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra": approvazione delle interpretazioni tecnico-amministrative.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il punto 3 della Deliberazione Amministrativa Assemblea Legislativa regionale n. 13 del 30/09/2010;

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Territorio, Ambiente ed Energia, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Territorio, Ambiente ed Energia che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

Di approvare le interpretazioni tecnico amministrative relative alla Deliberazione Amministrativa Assemblea Legislativa regionale n. 13 del 30/09/2010 di cui all'allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Elisa Moroni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Gian Mario SPACCA

26



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (FINANZIARIA 2008)";
- Legge 4 giugno 2010, n. 96 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 2009";
- Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale";
- Legge Regionale 04 agosto 2010 n. 12 "Modifica alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale"";
- Legge Regionale 15 novembre 2010, n. 16 "Assestamento del Bilancio 2010";
- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007, "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";
- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 06 agosto 2010, "Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare";
- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati con fonti rinnovabili";
- Deliberazione del Consiglio regionale 16 febbraio 2005, n.175 "Piano Energetico Ambientale Regionale";
- Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa regionale 30 settembre 2010, n. 13 "Individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall'art. 12 del D. Lgs 387/2003 per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra e indirizzi generali tecnico amministrativi".

Motivazioni

La deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010 coerentemente a quanto previsto dalla linee guida di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, oltre ad individuare le aree non idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra, ha definito una serie di indirizzi tecnico - amministrativi per l'attuazione delle procedure di cui alla l.r. 12/2010, demandando ai Comuni la relativa individuazione cartografica.

La stessa delibera assembleare al punto 3 del deliberato, in relazione al contenuto della delibera medesima, conferisce il mandato alla Giunta Regionale "di definire le eventuali interpretazioni tecnico-amministrative che si rendessero necessarie".

Alla luce di quanto emerso nel corso degli incontri del 18/10/2010 e del 27/10/2010, organizzati dalla Regione Marche con gli enti locali ai fine di analizzare i risvolti applicativi conseguenti all'approvazione della deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010, si ritiene opportuno fornire le indicazioni di cui all'allegato A della presente delibera con particolare riguardo a:

- 1) la definizione cartografica di versante di cui al codice 26 dell'allegato I;
- 2) la cartografazione degli ambiti di tutela dei corsi d'acqua di cui ai codici 11.3 e 24 dell'allegato I;
- 3) aree a rischio frana P3 o assimilate di cui al codice 11.7 dell'allegato I e al punto 2.4 dell'allegato II;
- 4) area Parco zona C di cui al codice 4.3 dell'allegato I;
- 5) criteri per l'individuazione dei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della l.r. 12/2010 e della deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010; disciplina transitoria da applicare ai permessi di costruire sostitutivi dell'autorizzazione unica di cui all' art. 5, comma, 7 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007, richiesti prima dell'entrata in vigore del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 agosto 2010 che ne ha disposto l'abrogazione; disciplina transitoria degli impianti fotovoltaici installati sulle serre;
- 6) termini ed effetti della cartografazione delle aree non idonee;

2f



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 7) ambito di applicazione dei punti 3, 4, 5 e 6 dell'allegato II;
- 8) determinazione degli Impatti cumulativi previsti al punto 7 dell'allegato II;
- 9) inapplicabilità della deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010 alle opere di connessione alla rete elettrica;
- 10) impianti non soggetti all'applicazione della deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010;
- 11) aree non idonee derivate da PAI interregionali;
- 12) altri regolamenti inerenti l'individuazione delle aree non idonee per impianti fotovoltaici.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota del 28/10/2010, avente ad oggetto "Procedimenti per l'autorizzazione alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra maggiori di 20 kW", ha precisato che l'abrogazione disposta dall'art. 21, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 agosto 2010 trova applicazione solo per i procedimenti avviati in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto stesso – 25/08/2010 – e che per i procedimenti in corso a tale data (25/08/2010) rimangono ferme le competenze degli enti locali innanzi ai quali sono stati avviati.

Seguendo lo stesso criterio, i procedimenti di cui alla l.r. 7/2004 riguardanti impianti fotovoltaici con impatto interprovinciale (art. 42 comma 1 della l.r. 16/2010), pendenti alla data di entrata in vigore della l.r. 16/2010 (19/11/2010) sono conclusi dall'Autorità individuata quale Autorità Competente dalla norma vigente al momento della presentazione delle istanze procedibili.

L'art. 36 della l.r. 16/2010, al fine di prevenire impatti negativi per l'ambiente e il paesaggio, ha introdotto l'obbligo di attenersi alle misure di prevenzione e mitigazione di cui ai punti 6.8, 6.9 e 6.12 dell'allegato II, anche per gli impianti in corso di autorizzazione, mediante adeguamento del relativo progetto; il medesimo articolo ha altresì chiarito che la disciplina degli impatti cumulativi, in caso di impianti che determinano una potenza complessiva superiore a 1.000 kW, non si applica agli impianti la cui potenza sia inferiore o uguale a 20 kW (anziché 200 kW).

Dall'entrata in vigore della l.r. 16/2010 (19/11/2010) l'applicazione della disciplina regionale delle aree non idonee di cui alla deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010 si applica, fatti salvi i procedimenti in corso al 18/11/2010 compreso, anche alle serre nelle quali i moduli fotovoltaici insistono sugli elementi costruttivi della copertura o delle pareti o costituiscono parte integrante di questi ultimi.

Il citato art. 42 della l.r. 16/2010 prevede, tra l'altro, la tipologia di impianti esclusi dalle procedure di cui alla l.r. 7/2004, reintroducendo la soglia minima di 1.000 kW per gli impianti a terra.

La Regione Marche, con nota della segreteria dell'Assessorato all'Ambiente prot. 167/10 del 17/11/2010, ha trasmesso la proposta di deliberazione ad Anci Marche ed Upi Marche.

Nella redazione del presente atto si è tenuto conto dei contributi forniti da alcune Province e alcuni Comuni, nonché di Confindustria Marche.

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra riportato si propone di approvare le interpretazioni tecnico-amministrative di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

2f



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il responsabile del procedimento
(Dott. Geol. David Piccinini)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TERRITORIO, AMBIENTE ED ENERGIA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propongono l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente del Servizio
Territorio, Ambiente ed Energia
(Arch. Antonio Minetti)

La presente deliberazione si compone di n. 9 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Elisa Morchi)



Allegato A

Interpretazioni tecnico-amministrative della deliberazione amministrativa assemblea legislativa regionale n. 13 del 30/09/2010 "Individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2010, n. 387 per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra"

1) ALLEGATO I – CODICE 26 – VERSANTI

Per la definizione del versante di cui al codice 26 dell'allegato I "*Versanti*" si rimanda all'art. 31 delle NTA del PPAR che lo definisce come area delimitata da un crinale e da un fondo vallivo, indipendentemente dalla sua pendenza. Ai fini dell'applicazione del codice 26, il piede del versante si individua in corrispondenza del limite stratigrafico dove sono rinvenibili i depositi alluvionali continentali o i depositi sedimentari marini recenti. La linea del confine stratigrafico è individuabile attraverso le cartografie geologiche e geomorfologiche redatte per l'elaborazione degli strumenti urbanistici.

Per gli impianti al di sotto dei 200 kW di potenza installata collocabili su aree di versante si applicano i vincoli di inedificabilità nel caso di pendenze superiori al 30%, in analogia con le motivazioni riportate all'art. 31 delle NTA del PPAR.

Laddove il Comune in sede di redazione del PRG abbia già autonomamente provveduto alla perimetrazione delle aree di versante tale cartografia può essere utilizzata ai fini della deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010.

In base al principio di reciproca collaborazione tra amministrazioni pubbliche, qualora emergessero dubbi sulla corretta cartografazione delle aree di versante nonostante le specifiche del presente punto, le Province e, dove ritenuto necessario, la Regione, potranno fornire assistenza ai Comuni.

2) ALLEGATO I – CODICI 11.3 E 24 – AMBITI DI TUTELA CORSI D'ACQUA

Per la cartografazione del codice 24 dell'allegato I "*Corsi d'acqua*" occorre fare riferimento agli ambiti di tutela provvisori derivati dalla trasposizione passiva del Piano paesistico o, nel caso di PRG vigenti adeguati al PPAR, agli ambiti di tutela definitivi perimetrati in fase di adeguamento. L'ambito di tutela di 175 m è riferito alla sola trasposizione passiva per i corsi d'acqua di classe 1 in fascia subappenninica e valido nei Comuni non dotati di PRG adeguato al PPAR.

Per il codice 11.3 "*c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*", rimangono ferme le non idoneità di cui al codice 24 nel rispetto degli ambiti di tutela individuati come sopra descritto.

3) ALLEGATO I – CODICE 10.7 – AREE A RISCHIO FRANA P3 O ASSIMILATE E ALL. II – PUNTO 2.4

Il codice 10.7 dell'allegato I ed il punto 2.4 dell'allegato II devono essere letti congiuntamente e pertanto le idoneità previste per le aree a rischio frana P3, di cui al 10.7 all. I, sono riferibili esclusivamente agli impianti realizzati dalle imprese agricole e qualificati come "attività agricola connessa", di cui al punto 2.4 all. II.

4) ALLEGATO I – CODICE 4.3 – PARCO AREA C

Nel codice 4.3, data l'incongruenza tra le non idoneità individuate per impianti con potenza superiore a 20 kW e il riferimento ai 200 kW richiamato nelle "Descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati" relative a detto codice, trattandosi di un mero refuso, la descrizione delle incompatibilità deve leggersi:



“... Le zone C sono a minore livello di tutela, nelle quali si possono attuare comunque attività solo di tipo tradizionale e la realizzazione di impianti di taglia superiore di **20 kW** comprometterebbe comunque un utilizzo del suolo non in linea con gli obiettivi di conservazione”.

5) PROCEDIMENTI PENDENTI

L'art. 36 comma 3 della l.r. n. 16/2010 ha chiarito che la deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010 si applica dal giorno della sua approvazione in Assemblea (30/09/2010).

Pertanto ai fini dell'individuazione dei procedimenti pendenti occorre rappresentare quanto segue. Alla data del 30/09/2010 i procedimenti di cui al d. lgs. 387/2003 si presentavano secondo la seguente casistica:

- a) Istanze di autorizzazione unica (Autorità Competente Provincia);
- b) DIA (Autorità Competente Comune);
- c) Permessi di Costruire sostitutivi dell'autorizzazione unica di competenza dei Comuni ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 (fa eccezione la Provincia di Pesaro Urbino) derivanti da istanze procedibili presentate in data antecedente il 25/08/2010, data di entrata in vigore del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 agosto 2010.

Con nota 28/10/2010 avente oggetto “Procedimenti per l'autorizzazione alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra maggiori di 20 kW” il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che l'abrogazione disposta dall'art. 21, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 agosto 2010 non produce effetti sui procedimenti in corso in relazione ai quali rimangono ferme le competenze degli enti locali innanzi ai quali i procedimenti medesimi sono stati avviati.

In conclusione, ai fini della l.r. 12/2010 sono considerati in corso alla data di entrata in vigore della legge i procedimenti:

- di cui alle lettere a), e b) sopra citate derivanti da istanze procedibili presentate in data antecedente il 27/08/2010 secondo il criterio previsto dal punto 14.2 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010;
- i Permessi di Costruire di cui alla lettera c).

Ai fini della deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010 e con riferimento all'art. 36, comma 4 della l.r. 16/2010 sono considerati in corso alla data di approvazione della delibera consiliare i procedimenti:

- di cui alle lettere a) e b), sopra citate derivanti da istanze procedibili presentate in data antecedente il 30/09/2010 secondo il criterio previsto dal punto 14.2 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010;
- i Permessi di Costruire di cui alla lettera c);
- attivati ai sensi della l.r. 7/2004 “Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale” derivanti da istanze procedibili presentate in data antecedente il 30/09/2010.

Ai fini della deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010 e con riferimento all'art. 36 comma 2 della l.r. 16/2010 (serre) sono considerati in corso al 19/11/2010 (data di entrata in vigore della l.r. 16/2010) i procedimenti:

- di cui alle lettere a), e b) sopra citate derivanti da istanze procedibili presentate in data antecedente il 19 novembre secondo il criterio previsto dal punto 14.2 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010;
- i Permessi di Costruire di cui alla lettera c).

6) ALLEGATO II – PUNTO 7 – IMPATTI CUMULATIVI

Il punto 7 dell'allegato II, nella parte riguardante l'effetto cumulativo per l'assoggettamento alle procedure della l.r. 7/2004, si applica decorso il termine di cui al comma 3 dell'art.42 della l.r. 16/2010 e cioè dal 29/11/2010, tenendo presente che l'art. 36 comma 5 della l.r. 16/2010 esclude



dall'applicazione del criterio di cumulabilità degli impatti agli impianti con potenza inferiore o uguale a 20 kW.

7) COMPITI DEI COMUNI

La mancata cartografazione delle aree non idonee da parte dei Comuni nel termine di 60 giorni dall'approvazione della deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010 (28/11/2010) non comporta l'inefficacia della deliberazione regionale; la cartografazione delle aree non idonee è atto di trasparenza dell'attività amministrativa e non è integrativa dell'efficacia dell'atto consiliare regionale.

Fatta eccezione per i codici 9 e 26 tutte le aree sono riferite ad ambiti di tutela del Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) o ad altri strumenti di Pianificazione (PAI) o leggi dello Stato (d.lgs. 42/2004, ecc.). Pertanto la deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010 è valida ed efficace fin dall'approvazione dell'atto a prescindere dalla cartografazione.

Nell'ottica di collaborazione con l'Autorità Competente Provinciale i Comuni integrano la certificazione di assetto territoriale all'uopo predisposta dalla Provincia indicando i vincoli insistenti ed i relativi codici di riferimento di cui all'allegato I.

8) ALLEGATO II – PUNTI 3, 4, 5 E 6 – ONERI ISTRUTTORI, GARANZIE FIDEJUSSORIE, COMPENSAZIONI E PUBBLICITÀ

Ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 le previsioni relative al punto 4 "Oneri istruttori" e al punto 5 "Garanzie fideiussorie" dell'allegato II e alle eventuali misure compensative, stabilite al punto 6 dell'allegato II, si applicano esclusivamente nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica.

Analogamente, il disposto di cui al punto 3 dell'allegato II "Pubblicità" si applica solo agli impianti con potenza superiore ai 20 kW in quanto soggetti alla procedura di autorizzazione unica.

9) INAPPLICABILITÀ DELLA DELIBERAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 13/2010 ALLE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA

Ai sensi delle Linee Guida ministeriali del 10 settembre 2010 tra le opere connesse sono compresi sia i servizi ausiliari di impianto che le opere di connessione alla rete elettrica. In merito a queste ultime è il gestore di rete che, gestendo in modo coordinato più richieste ed ottimizzando così i costi di connessione, indica nella soluzione tecnica minima generale le opere necessarie alla connessione, anche al fine di ridurre l'estensione complessiva e gli impatti ambientali e paesistici.

Poiché il proponente deve esplicitamente accettare quanto indicato dal gestore di rete, la deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010 non si applica alle opere di connessione alla rete elettrica.

Resta inteso che le previsioni dell'atto consiliare regionale sono applicate alle opere ausiliari quali recinzioni e schermature vegetali, ecc.

10) ALLEGATO II – PUNTO 2.2 – IMPIANTI NON SOGGETTI ALL'APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 13/2010

Gli impianti totalmente localizzati in aree classificate dagli strumenti urbanistici comunali quali zone produttive "D", indipendentemente dalla loro potenza, non sono soggetti a quanto prescritto dall'allegato I. In considerazione della loro collocazione in zone industriali già individuate dagli strumenti urbanistici comunali, non si applicano inoltre i punti nn. 2, 3, 6 (ad eccezione del punto 6.8 per una mitigazione degli impatti paesaggistici) e 7 dell'allegato II.



Con l'entrata in vigore dell'art. 42, commi 2 e 3, della l.r. 16/2010 (28/11/2010) viene disposta una nuova formulazione della lettera n decies allegato B2 (all. 4) punto 6) della l.r. 7/2004.

Pertanto in riferimento al citato punto 2.2 non sono soggetti all'applicazione della deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010 anche gli impianti:

- collocati sulle strutture edilizie esterne degli edifici e loro strutture di pertinenza così come definite nel Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 agosto 2010 (art. 42, comma 2 n. 3 della l.r. 16/2010);
- che costituiscano o sostituiscano elementi di arredo urbano e viario (art. 42, comma 2 n. 4 della l.r. 16/2010).

In conclusione la deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010 si applica agli impianti fotovoltaici a terra ubicati all'interno di corti di pertinenza, in quanto la corte non è individuata tra le pertinenze previste per le tipologie "impianti integrati" contemplate dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 agosto 2010.

11) ALLEGATO II – PUNTO 2.10 – AREE NON IDONEE DERIVATE DAI PAI INTERREGIONALI

Al fine di dare corretta attuazione al punto 2.10 dell'allegato II della deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010, nel caso di territori interessati da piani di assetto idrogeologico interregionale con classificazione dei gradi di pericolosità non direttamente relazionabile al PAI regionale, la Provincia territorialmente competente promuove un accordo tra Autorità di Bacino Regionale e Autorità di Bacino interregionale finalizzato alla corretta individuazione delle aree di cui al codice 10 dell'allegato I.

12) ALTRI REGOLAMENTI INERENTI L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON IDONEE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

L'art. 12 comma 10 del d. lgs. 387/2003 prevede che: *"In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali."*

Spetta pertanto solo alla Regione la competenza di individuare le aree non idonee all'installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili.

In attuazione a tale norma e alle Linee Guida statali approvate con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, la Regione Marche con la deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010 ha individuato le aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra.

Ne deriva che ogni atto riguardante tale materia, che non sia stato emanato dalla Regione o dagli enti locali in diretta attuazione della deliberazione amministrativa dell'assemblea legislativa regionale 13/2010 non può ritenersi efficace.